

Comune di Castelletto Monferrato (Alessandria)

**Modifica allo Statuto Comunale - Deliberazione C.C. n. 33 del 29 settembre 2011.**

ARTICOLO 18  
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la nomina e la presiede, e da un numero di Assessori corrispondente a quello previsto dalla Legge vigente.
2. Nel caso la Legge preveda un numero variabile il numero degli Assessori è determinato, di volta in volta, in sede di provvedimento di nomina.
3. Nel novero degli Assessori è compreso il Vicesindaco.
4. Gli Assessori possono essere anche soggetti non appartenenti al Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere Comunale.
5. L'Assessore non Consigliere deve possedere competenza ed esperienza che ne giustificano la scelta.
6. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica di Assessore con tutte le prerogative, i diritti e le responsabilità alla stessa connessi, ivi compresa la possibilità di essere destinatario delle deleghe conferite dal Sindaco.
7. L'Assessore non consigliere partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale con funzioni referenti, con diritto di intervento e senza diritto di voto.
8. Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni Pubbliche.
9. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla Legge.
10. Le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori, sono disciplinati dalla Legge.